

**REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO PRIVACY
DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003**

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	DATI PERSONALI
ART. 3	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 4	TRATTAMENTO DEI DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE
ART. 5	TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 6	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 7	NOMINA E COMPITI DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 8	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AFFIDATI ALL'ESTERNO
ART. 9	INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 10	REFERENTI PER LA PRIVACY
ART. 11	MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 12	MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PUBBLICI DELL'ASUR
ART. 13	COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
ART. 14	INFORMATIVA ALL'INTERESSATO
ART. 15	DIRITTI DELL'INTERESSATO
ART. 16	OBBLIGO GENERALE DI SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
ART. 17	MISURE MINIME DI SICUREZZA
ART. 18	ABROGAZIONE E RINVIO

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento contiene disposizioni attuative del vigente Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato Codice Privacy), al fine di garantire che il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con la Azienda stessa.

Art. 2 - Dati personali

1. L'Azienda Sanitaria Unica Regionale tratta i dati personali e sensibili, ai sensi dell' art. 4, lett. b) e d) D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
2. Il dato personale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 196/03, è qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
3. Il dato sensibile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.lgs. 196/03, è il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 3 – Trattamento di dati personali

1. Con l'espressione "trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.lgs. 196/03, deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
2. Il trattamento dei dati personali e sensibili nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale è ammesso esclusivamente da parte del Titolare, dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento dei dati personali. E' vietato il trattamento da parte di personale non autorizzato.
3. Qualunque trattamento di dati personali da parte dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 D.lgs. 196/03), al fine di adempiere a compiti ad essa attribuiti da leggi e regolamenti.
4. E' possibile effettuare trattamenti relativi a dati diversi da quelli sensibili e giudiziari anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, fermo restando l'esercizio di funzioni istituzionali.

Art. 4 – Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute

1. Il trattamento dei dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. L'Azienda Sanitaria Unica Regionale tratta i dati idonei a rivelare lo stato di salute:

- con il consenso dell'interessato, se il trattamento riguarda dati ed operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
- anche senza il consenso dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui al punto che precede riguarda un terzo o la collettività.

3. Nell'ambito delle cd. attività istituzionali cd. "amministrative", invece, non vi è la necessità di richiedere il consenso dell'interessato, fermo restando il rispetto dell'obbligo dell'informativa.

Art. 5 -- Titolare del trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, è l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, in persona del legale rappresentante della stessa.

2. Al Titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

3. Il Direttore Generale provvede, avvalendosi delle figure aziendali a ciò deputate:

- ad assolvere all'obbligo di notificazione al Garante per la protezione dei dati personali del trattamento di dati personali cui intende procedere nei casi in cui il trattamento riguardi i dati previsti dall'art. 37 del Codice Privacy;
- a richiedere, ove necessario, al Garante per la protezione dei dati personali l'autorizzazione ad eventuale modifica al trattamento dei dati sensibili;
- ad effettuare le dovute comunicazioni preventive al Garante per la protezione dei dati personali delle circostanze di cui all'art. 39 del Codice Privacy;
- ad adottare, per quanto di competenza a livello centrale, le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali;
- a sottoporre a verifica e controllo la puntuale applicazione, nell'ambito delle singole Aree Vaste, della normativa del Codice privacy, con particolare riguardo all'applicazione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali;
- a nominare i Responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati personali a livello centrale;
- ad impartire ai Responsabili del trattamento individuati le necessarie istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la salvaguardia della loro integrità e sicurezza;

4. Il Direttore Generale può provvedere, altresì, ove lo ritenga opportuno, alla nomina del Referente aziendale per la privacy, ai quali sono demandati i compiti previsti dai successivi articoli.

Art. 6 -- Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Per effetto del presente regolamento i Direttori pro tempore delle Aree Vaste assumono all'atto stesso della relativa nomina quali Direttori, la qualifica di Responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, per l'ambito territoriale di Area Vasta di rispettiva competenza, in virtù delle funzioni e delle responsabilità in materia di gestione del personale previste in capo agli stessi dalla vigente normativa regionale di cui all'art. 10 della L.R. n. 17/2011.

2. Nell'ambito della autonomia gestionale ed organizzativa prevista dalla L.R. n. 13/03 e ss.mm.ii., i Direttori delle Aree Vaste provvedono a tutto quanto necessario ad assicurare e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza dei dati ed, in particolare, provvedono all'adozione ed all'aggiornamento di tutte le misure di sicurezza atte a garantire la sicurezza dei dati personali, ai sensi del titolo V, Capo I, del D. Lgs. n. 196/2003.

3. I Direttori di Area Vasta, in qualità di Responsabili del trattamento dei dati, provvedono, inoltre, ai seguenti incombeni che vengono in appresso elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nominare con le modalità stabilite nel presente regolamento, i singoli responsabili del trattamento dei dati personali, sia interni che esterni, affidando loro incarichi, istruzioni e compiti specifici in relazione alla salvaguardia della integrità e della sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito dell'Area Vasta di competenza;
- organizzare le mansioni dei Responsabili e degli Incaricati dell'Area Vasta di competenza in modo tale che agli interessati al trattamento venga dato pronto riscontro e soddisfazione nell'esercizio dei loro diritti, di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003,
- organizzare, gestire e supervisionare, tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che vengono effettuate in ambito di Area Vasta;
- verificare che in ambito di Area Vasta i Servizi preposti abbiano adottato tutte le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, previste dagli artt. 34 e 35, del D. Lgs. n. 196/2003, provvedendo senza indugio agli adeguamenti eventualmente necessari;
- curare l'adozione e l'aggiornamento, nell'ambito del territorio di Area Vasta di propria competenza, delle più ampie misure di sicurezza, atte a realizzare quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 196/2003, che dispone che i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- predisporre ed aggiornare, entro il 31 marzo di ogni anno, il Documento Programmatico sulla Sicurezza relativo all'Area Vasta, anche se non più obbligatorio laddove il Titolare del trattamento ritenga utile e opportuno in ogni caso procedere all'approvazione del DPS;
- predisporre un piano di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale, dell'efficacia delle misure di sicurezza adottate in ambito di Area Vasta;
- organizzare le operazioni di trattamento affinché esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alle informative ed al consenso degli interessati;
- nominare il Referente Privacy di Area Vasta;
- dare immediato avviso al Direttore Generale dell'A.S.U.R. di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante per la privacy, ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 154, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 196/2003 o da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- In caso di interpello preventivo ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. 196/2003, il Direttore Responsabile dovrà dare riscontro alle richieste dell'interessato nei termini di legge;
- In caso di ricorso ai sensi degli artt. 149 e ss. D. Lgs. 196/2003, il Direttore Responsabile sarà deputato a gestire tutte le fasi del procedimento, anche per mezzo di procuratore speciale, ed avrà diritto di essere sentito e di presentare memorie o documenti;
- Ai sensi degli artt. 157, 158, 159, 160 D. Lgs. 196/2003, nell'ambito della attività di accertamento e controllo della legittimità dei trattamenti operati, il Garante potrà rivolgersi

direttamente al Direttore di Area Vasta – Responsabile per ottenere informazioni o documenti e potrà indicare al Direttore di Area Vasta – Responsabile le modificazioni o le integrazioni necessarie;

- Trasmettere al Titolare del trattamento dei dati, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta, che evidenzia anche le eventuali problematiche emerse.

Art. 7 - Nomina e compiti dei Responsabili del trattamento dei dati

1. La nomina dei Responsabili del trattamento dei dati deve essere individuale, recare l'indicazione analitica dei compiti affidati ed essere notificata per iscritto ai soggetti designati.

2. I Responsabili del trattamento dei dati sono individuati tra soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Di regola, vengono nominati Responsabili del trattamento dei dati i Dirigenti / Direttori delle Unità Operative semplici e complesse e, nei casi in cui manchi la figura dirigenziale, il Coordinatore / Titolare di Posizione Organizzativa.

3. I Responsabili del trattamento dei dati personali di cui al precedente punto 2. provvedono ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali nell'ambito delle Unità Operative/strutture da loro dirette.

4. I Responsabili del trattamento dei dati personali provvedono, altresì a nominare gli Incaricati al trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 9.

5. I Responsabili del trattamento devono provvedere, altresì, a comunicare tempestivamente al Direttore di Area Vasta, per l'inoltro alla Direzione Generale, l'inizio di ogni nuovo trattamento, nonché la cessazione o la modifica dei trattamenti già in essere all'interno del proprio settore di competenza, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe dei trattamenti di dati personali.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali affidati all'esterno

1. Gli enti, organismi e gli altri soggetti pubblici e privati esterni all'Azienda Sanitaria Unica Regionale ai quali siano affidati attività e/o servizi (outsourcing), devono essere nominati quali Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/03, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati.

2. Tale nomina deve essere inserita negli accordi, nei contratti e/o convenzioni di affidamento, fatti salvi i casi relativi a procedure pervenute a completamento prima della data di efficacia della presente disciplina. In detto caso la nomina viene effettuata dal Direttore Generale per i contratti/convenzioni aventi valenza aziendale, dai Direttori di Area Vasta per i contratti/convenzioni aventi valenza in detto ambito. In caso di valenza su più Aree Vaste, dal Direttore dell'Area Vasta capofila nella procedura di affidamento.

La nomina deve recare l'indicazione analitica dei compiti affidati al soggetto esterno.

3. In ogni caso, la nomina deve essere accettata dal Responsabile, il quale, con l'accettazione, assume i seguenti obblighi:

- trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- adempiere agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- rispettare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali;
- informare l'Azienda Sanitaria Unica Regionale sulle misure di sicurezza adottate e su ogni eventuale successiva modifica.

4. La nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività, i lavori ed i servizi affidati e si intende revocata a completamento dell'incarico.

Art. 9 – Nomina incaricati del trattamento dei dati

1. Per "Incaricati del trattamento" si intendono tutti i soggetti che materialmente effettuano le operazioni di trattamento di dati personali e/o sensibili.

2. I Responsabili del trattamento nominano gli Incaricati del trattamento con atto scritto, notificato all'interessato.

3. La designazione degli Incaricati, da effettuarsi nell'ambito del personale dipendente assegnato alla propria Unità Operativa/Struttura, individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito in relazione al profilo previsto per ciascuna categoria di appartenenza.

4. Gli Incaricati operano sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite.

5. Possono essere nominati Incaricati al trattamento dei dati personali, limitatamente alla durata del rapporto di lavoro, di frequenza o di collaborazione con l'Azienda e limitatamente a quanto previsto nei relativi atti autorizzativi:

- i collaboratori esterni con contratto di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli specializzandi universitari;
- le persone autorizzate a frequentare le strutture aziendali per lo svolgimento di stages, tirocini formativi o di borse di studio;
- i ricercatori appartenenti ad enti di ricerca o universitari;
- i laureandi autorizzati alla frequenza.

6. L'elenco degli Incaricati al trattamento dei dati personali deve essere aggiornato costantemente a cura dei Responsabili del trattamento e conservato presso la struttura di appartenenza. Copia di tale elenco deve essere inviata per opportuna conoscenza al rispettivo Referente per la privacy di Area Vasta.

Art. 10 - Referenti per la privacy

1. I Direttori di Area Vasta, al fine di adempiere ai compiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento in materia di riservatezza dei dati personali, nominano tra i dipendenti in servizio, il/i Referenti per la privacy di Area Vasta.

2. La designazione del Referente/i per la privacy di Area Vasta avviene con apposito atto scritto

3. I Referenti per la privacy di Area Vasta – provvedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per quanto di rispettiva competenza territoriale, ai seguenti adempimenti:

- assistere e supportare la Direzione di Area Vasta nei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia e del presente Regolamento;
- fornire la necessaria consulenza giuridico – amministrativa in ordine alle problematiche in tema di riservatezza;
- predisporre gli atti necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal Codice privacy;
- risolvere le problematiche relative al conflitto tra il diritto alla riservatezza ed principio di trasparenza;
- gestire le istanze dell'interessato;
- implementazione dei percorsi aziendali per quanto attiene l'aspetto della riservatezza dei dati;
- aggiornare il censimento dei trattamenti dei dati personali sensibili;
- aggiornare l'elenco degli archivi cartacei dei dati personali e/o sensibili;
- promuovere la cultura della privacy in ciascun ambito di rispettiva pertinenza;
- promuovere l'osservanza del presente Regolamento.

4. Il Direttore Generale può, ove lo ritenga opportuno, nominare tra i dipendenti in servizio, un referente aziendale per la privacy affidandogli specifiche funzioni anche volte alla revisione/integrazione dei provvedimenti organizzativi qualora ciò sia reso necessario dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

Art. 11. – Modalità del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato.

2. Oggetto del trattamento devono essere solo i dati essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali.

3. I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi. I dati devono essere esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

4. Nei trattamenti è autorizzata solo l'esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo od ispettivi.

5. E' compito dei Responsabili del trattamento verificare periodicamente la liceità e la correttezza dei trattamenti, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'Interessato fornisce di propria iniziativa.

6. I trattamenti di dati effettuati impiegando banche - dati di più Titolari del trattamento, diversi dall'Azienda Sanitaria Unica Regionale (interconnessione di banche dati), sono consentiti nelle sole ipotesi previste da espressa disposizione di legge.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

8. In ogni caso, devono essere adottate misure tecniche tali da garantire che i dati personali o sensibili siano accessibili ai soli Incaricati di trattamento e nella misura strettamente indispensabile allo svolgimento delle mansioni di ciascuno.

9. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 12 – Modalità del trattamento dei dati personali sensibili nell'ambito degli atti amministrativi pubblici dell'ASUR

1. La pubblicazione delle Determinazioni contenenti dati sensibili deve avvenire previa selezione dei soli dati la cui inclusione nei citati atti sia realmente necessaria per il raggiungimento delle finalità proprie di ciascun provvedimento.

2. I soggetti cui si riferiscono le informazioni di carattere sensibile devono essere individuati attraverso l'utilizzo del numero di matricola, se trattasi di dipendenti dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, ovvero delle iniziali del nome e del cognome, se trattasi di soggetti esterni.

3. Allorché i dati sensibili e giudiziari possano essere isolati dal contesto del provvedimento, senza comprometterne la necessaria motivazione, essi sono riportati in allegati non costituenti parte integrante del provvedimento medesimo e non soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 13 – Comunicazione dei dati personali

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ad altri soggetti pubblici è ammessa solo quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 2, D. Lgs. 196/2003). In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla data di comunicazione obbligatoriamente preventiva al Garante e non sia stata adottata dall'Autorità diversa determinazione.

2. La comunicazione da parte dell'Azienda di dati personali a privati e la diffusione sono ammesse unicamente quando siano previste da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, D. Lgs. 196/2003).

3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Art. 14 - Informativa all'interessato

1. L'interessato deve essere obbligatoriamente previamente informato per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo successivo;
- f) gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.

2. La predetta informativa può essere resa anche tramite affissione di appositi manifesti nei locali di accesso dell'utenza, secondo procedure e attraverso modelli concordati con i Responsabili dei rispettivi Uffici Relazioni con il Pubblico.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. Secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs. 196/03, l'interessato ha diritto di ottenere, senza ritardo:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) l'indicazione:
 - dell'origine dei dati personali trattati;
 - delle finalità e delle modalità del trattamento;
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - degli estremi identificativi del Titolare;
 - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- c) di fare richiesta di:
 - aggiornamento, rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, integrazione dei dati;
 - cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti f) ed g) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
 - adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

2. I dati sono estratti a cura del Responsabile del trattamento dei dati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in

tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

4. Nell'esercizio dei propri diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

5. I diritti dell'interessato sono esercitati con richiesta scritta rivolta al Titolare, per il tramite del Direttore di Area Vasta territorialmente competente, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. Il Direttore di Area Vasta provvede ad evadere la richiesta dell'interessato tramite il Responsabile del trattamento dei dati di competenza.

6. I diritti di cui sopra riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nel caso in cui intenda presentare ricorso per fatti inerenti al trattamento dei propri dati personali, l'utente dovrà rivolgere istanza scritta a:

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Via Caduti del lavoro n. 40 - 60121 Ancona (AN)
Alla c.a. Direttore di Area Vasta n.
Sede operativa di
Via

Art. 16 – Obbligo generale di sicurezza dei dati e dei sistemi

1. Il Direttore Generale adotta, presso la sede centrale, le misure minime di sicurezza indicate nel Titolo V del Codice Privacy e nell'Allegato B, recante "*Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza*", volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

2. I Direttori di Area Vasta adottano, presso il territorio di rispettiva competenza, le misure minime di sicurezza indicate nel Titolo V del Codice Privacy e nell'Allegato B, recante "*Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza*", volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 17 - Misure minime di sicurezza

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le misure minime previste dal "*Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza*" contenuto nell'allegato B) al Codice Privacy, unito al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale.

In particolare, devono essere adottate le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

2. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le misure minime previste dal citato "*Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza*" contenuto nell'allegato B) al Codice Privacy.

In particolare, devono essere adottate le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 18 -- Abrogazione e rinvio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quanto ivi prescritto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa esplicito rinvio alla vigente normativa e regolamentazione in materia, con particolare riferimento alle norme del Codice per la protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.